



COMUNE DI BUCCINO

Prot.n. 3953

del 22.06.2020

Ai Responsabili di Settore

E p.c. Al Revisore dei Conti

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Alla Giunta Comunale

Al Nucleo di Valutazione

SEDE

OGGETTO: Direttiva esplicativa sul riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio.

Con la presente direttiva si intende definire per grandi linee gli aspetti procedurali di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che a giudizio della scrivente presentano in atto diverse criticità da dover superare onde evitare, oltre lo scostamento dai principi di sana e corretta gestione finanziaria, astratte ipotesi di responsabilità in capo a funzionari e amministratori.

I principi generali dell'ordinamento richiedono infatti agli amministratori e ai funzionari degli enti locali di evidenziare con tempestività le passività insorte che possono essere suscettibili di determinazione di ipotesi debitorie riconducibili alle tassative ipotesi di cui all'art. 194 del D.lgs. 267/2000.

La responsabilità della proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti spetta, di norma, **al Responsabile del Settore competente per materia**. Con ciò si intende il settore cui, per competenze assegnate, è riconducibile la ragione giuridica di insorgenza del debito.

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

Fuori dai casi di riconoscimento del debito derivante da sentenza esecutiva, ex lett. a) dell'art. 194 citato, "ciò che legittima la riconoscibilità della posizione debitoria maturata al di fuori della previsione autorizzatoria del bilancio, dunque, è l'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente" (cfr. Corte dei Conti Calabria n.197/2016).

Lo scopo è quello di riconoscere non semplicemente il debito fuori bilancio, ma accertare se questo sia o meno legittimo.

Il primo adempimento istruttorio del responsabile del procedimento è, pertanto, la verifica della potenziale legittimità del debito generato fuori dagli schemi tipici dell'impegno di spesa preventivo e/o altri fatti non adeguatamente previsti.

È di rilevante importanza, in relazione a possibili responsabilità erariali, l'aspetto della competenza sulla predisposizione della proposta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da presentare in consiglio comunale.

La redazione della proposta compete al responsabile del servizio a cui, anche astrattamente, è imputabile il debito assunto al di fuori degli schemi di bilancio, soprattutto ove si tratti di sentenze di condanna.

Per ciascuna di esse si dovrà verificare su quali aspetti verta la stessa e, di conseguenza, a quale settore debba essere ricondotta la competenza per la predisposizione della proposta consiliare.

Il lavoro istruttorio del responsabile del servizio interessato deve riguardare, in primo luogo, la corretta ricostruzione dell'accadimento e la chiara riconducibilità dello stesso ad una delle fattispecie legali ipotizzate dal legislatore nell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000.

In particolare, i "debiti fuori bilancio" (relativi all'acquisto di beni e/o servizi) non riconoscibili, restano a carico dell'Amministratore o del dipendente che li ha ordinati. La spesa deve trovare un logico e ricostruibile nesso di collegamento con gli interessi pubblici che devono essere tutelati. Qualora la spesa stessa non si ritenga sia legittima o presenti profili di responsabilità in quanto non determina arricchimento, il relativo debito non potrà essere riconoscibile.

Nel caso invece di ordinaria fattispecie di debito legittimamente riconoscibile, redatta la proposta essa va corredata del parere tecnico (*espresso dal responsabile competente ratione materiae*) che deve certificare, in primo luogo, la riconducibilità dell'ipotesi debitoria ai modelli tipici delineati nell'articolo 194 e soprattutto l'arricchimento che l'ente ha ricevuto dalla prestazione ottenuta.

Una volta istruita la proposta deve essere trasmessa al responsabile del Settore Finanziario per l'esercizio del controllo contabile sulla stessa.

Di seguito, la proposta – che deve essere portata anche all'attenzione del segretario comunale – deve quindi essere trasmessa al Revisore dei Conti per il parere dovuto ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b, n. 6) del D.lgs. 267/2000.

Esaurita la fase istruttoria, la proposta dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale in quanto solo il riconoscimento da parte del Consiglio comunale consente l'imputazione del debito all'Ente. Il suddetto riconoscimento deve concludersi **entro 120 giorni** dalla notifica del relativo titolo.

In relazione alle singole tipologie di debiti riconoscibili, occorre fare le seguenti distinzioni:

1. Debiti derivanti da sentenze esecutive di condanna ex art. 194, comma 1, lett. a).

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario. Da giurisprudenza consolidata, è ammesso il riconoscimento, ai sensi dell'art 194, comma 1, lett. a), Dlgs 267/00, anche dei debiti fuori bilancio derivanti da decreti ingiuntivi divenuti esecutivi e da tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente locale.

2. Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel. Art. 194, comma 1, lett. e).

L'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL nell' attuale versione, seguendo gli indirizzi giurisprudenziali in materia di responsabilità per danno patrimoniale, ha dato la facoltà agli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio nel limite dell'indebito arricchimento. La norma, in virtù della riconducibilità (che deve evincersi dall'istruttoria dell'atto) della fattispecie di acquisizione in arricchimento e non in danno dell'Amministrazione pubblica, consente di sanare, permanentemente, i debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento che l'ente ha conseguito, restando solo il pagamento della restante parte del debito "non riconoscibile". Quest'ultima deve dunque essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura in quanto per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da un lato e l'amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno violato le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale, dall'altro.

3. Il pagamento degli interessi di mora.

Gli oneri per interessi di mora conseguenti a ritardato pagamento di forniture non sono di norma riconoscibili quali debiti fuori bilancio in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente. Il ritardo nel pagamento può tuttavia avere origini diverse, in quanto spesso può essere determinato da una assenza di copertura finanziaria. Ciò è suscettibile di innescare un meccanismo per il quale il Comune sia chiamato in giudizio per il pagamento della sorte e degli interessi addivenendo così ad un debito di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell'art. 194 TUEL, subendo le ulteriori conseguenze negative della condanna alle spese del giudizio.

In tali fattispecie, come da numerose pronunce della magistratura contabile, si ritiene che se l'obbligazione degli interessi scaturisca dal mancato pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile del creditore, l'ente debitore dovrà verificare la fondatezza e la correttezza delle richieste della parte privata, valutando, eventualmente, l'opportunità di giungere ad un accordo transattivo in cui dovranno, ovviamente, essere ben chiare le reciproche concessioni.

L'Amministrazione dovrà assumere tempestivamente l'impegno di spesa e provvedere, quanto prima, al relativo pagamento per evitare il proliferare di ulteriori interessi ed il rischio di subire azioni esecutive in sede giudiziaria.

Inoltre, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra enunciato, le SS.LL. sono invitate ad attenersi scrupolosamente alla presente direttiva. Quanto disposto costituisce obiettivo ai fini della valutazione del risultato e ai fini della valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità amministrativa e contabile.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca